

Trovarisposte

I nostri esperti

I COMMERCIALISTI

Roberto Mazzoleni
Claudio Melegoni
Carlo Luigi Rossi
dell'Ordine dottori commercialisti ed esperti contabili di Bergamo

IL NOTAIO

Alberto Ciambella
del Collegio notarile di Bergamo

I CONSULENTI DEL LAVORO

Milena Lorenzi
Tina Lombardi
del Centro studi Consulenti del lavoro di Bergamo

Per le tue domande:
compila il coupon e invialo via fax allo **035/386.217**
manda una email a: **trovarisposte@eco.bg.it**
oppure clicca sull'apposita finestra sul nostro sito
specifica chiaramente se vuoi mantenere l'anonimato

Bonus Irpef da 80 euro per 10 milioni di italiani

Con la busta paga di maggio arriva il momento di incassarlo
Provvedimento esteso a disoccupati, lavoratori in Cig e mobilità



Con la busta paga di maggio arriva il momento del tanto atteso bonus Irpef da 80 euro voluto dal governo Renzi: interesserà 10 milioni di persone

I tempi sono finalmente maturi: sta infatti per giungere la scadenza di fine maggio sul Bonus Irpef da 80 euro in busta paga, sicuramente il provvedimento più famoso preso dal Governo Renzi. Una recente circolare dell'Agenzia delle Entrate risolve alcuni dubbi interpretativi sorti per l'applicazione del credito d'imposta. Dopo una serie di correzioni di rotta, si può dire che i beneficiari finali saranno oltre 10 milioni. L'importo di 640 euro spetta a chi ha un reddito complessivo non superiore a 24.000 euro. Per i redditi compresi tra 24 e 26 mila euro il bonus subisce una riduzione progressiva che finisce con l'azzerarsi a 26.000 euro. Inoltre il bonus Irpef sarà fruibile anche da disoccupati e cassintegrati. Fuori dal bonus restano lavoratori autonomi e pensionati.

Il diritto degli eredi

Il credito spetta anche ai lavoratori deceduti in rapporto al loro periodo di lavoro nel 2014 e sarà

calcolato nella dichiarazione dei redditi del lavoratore deceduto presentata da uno degli eredi, secondo le modalità che saranno specificate nel relativo modello.

Salario di produttività

I redditi soggetti all'imposta sostitutiva per l'incremento di produttività non rientrano nel calcolo della soglia di reddito di 26 mila euro, che fa perdere il diritto al bonus Irpef. Nel 2014 la retribuzione di produttività individuale che può beneficiare dell'agevolazione fiscale non può essere complessivamente superiore a 3 mila euro lordi e questa cifra non contribuisce al raggiungimento della soglia di 26 mila euro di reddito complessivo. Allo stesso tempo, di prassi, il reddito di lavoro dipendente assoggettato a imposta sostitutiva deve comunque essere sommato ai redditi tassati in via ordinaria per la verifica della «capienza» dell'imposta lorda, calcolata sui redditi da lavoro rispetto alle detrazioni da lavoro spettanti.

La rubrica

Come inviare i quesiti agli esperti

Due le strade per presentare le vostre domande agli esperti della rubrica Trovarisposte: **commercialisti, notai e consulenti del lavoro. Potete compilare il coupon che trovate nella seconda pagina e inviarlo via fax allo 035.386217 oppure consegnarlo alla sede de L'Eco di Bergamo in viale Papa Giovanni XXIII, 118 in città. Altrimenti è possibile inviare una mail all'indirizzo trovarisposte@eco.bg.it che trovate anche sul sito www.ecodibergamo.it cliccando sull'apposito banner Trovarisposte. Indicate a quale professionista è rivolto il quesito, le vostre generalità e, nel caso vogliate mantenere l'anonimato, specificatelo in modo chiaro nella richiesta.**

Variazioni col lavoro effettivo

Nel caso di contribuenti che hanno lavorato solo una parte dell'anno il datore di lavoro deve calcolare il credito sulla base del periodo di lavoro effettivo. L'importo da erogare nel mese andrà parametrato in base ai giorni di cui è composto il singolo mese di retribuzione.

Gli altri beneficiari

Potranno beneficiare del bonus, oltre ai lavoratori dipendenti, anche chi percepisce borse di studio, i soci di cooperative, i religiosi, i tirocinanti, gli stagisti, i lavoratori a progetto.

Nessuna domanda per ottenerlo

Gli aventi diritto al bonus non sono tenuti a presentare nessun tipo di domanda. Il bonus verrà erogato automaticamente con lo stipendio di maggio.

Nel caso un datore di lavoro non possa pagare il bonus con la prima busta paga è obbligato a farlo entro la seconda, pagando gli arretrati. ■

Commercialisti

RISPOSTA N. 104

Manutenzione detrazioni e dubbi sulla tinteggiatura

Ho presentato domanda S.C.I.A. (segnalazione certificazione inizio attività) al mio Comune per lavori di manutenzione straordinaria quali:

- 1) tetto: sostituzione tegole, rifacimento intonaco comignoli saldatura canali;
 - 2) barriere esterne: saldatura e verniciatura;
 - 3) lucernari: per sostituzione cupole e sigillatura;
 - 4) balconi: rifacimento intonaco parapetto sostituzione piastre e legno parapetto;
 - 5) finestra: sostituzione tettuccio per protezione dalla pioggia;
 - 6) muro esterno: sigillatura e intonacatura;
 - 7) cancello d'ingresso: costruzione tettuccio;
 - 8) pavimentazione esterna: sistemazione parziale;
 - 9) cancello carraie: riparazione e sostituzione motore;
 - 10) tinteggiatura esterna: quali barriere inferriate porte garage.
- Per i citati lavori sono a chiedere se rientrano tutti nella detrazione Irpef al 50%. Ho un dubbio sulla tinteggiatura esterna: se si intende qualunque lavoro di tinteggiatura verniciatura o se riferisce alla sola abitazione. Per quanto riguarda l'Iva vorrei sapere quando è agevolata al 10% o no al 22%. Il fornitore dei lucernari mi dice che sono soggetti al 22%, sarebbero al 10% solo se li installasse Lui. È così?

LETTERA FIRMATA

La guida dell'agenzia delle entrate di febbraio 2014 sulle ristrutturazioni edilizie include tra gli interventi ammissibili a fruire della detrazione Irpef i seguenti: l'intera copertura del tetto compresa la sostituzione con modifiche alle grondaie e la sostituzione di lucernari purché con caratteri diversi da quelli preesistenti; il rifacimento di balconi con modifiche a materiali e verniciatura delle barriere, finiture e colori; il rifacimento della facciata e la tinteggiatura esterna con variazione dei materiali e/o colori. In tale agevolazione sono comprese anche le modifiche di sagoma delle finestre e la riparazione e sostituzione di parti del garage. Per quanto riguarda la pavimentazione esterna, per poter essere detratta, è necessario sostituire la preesistente modificando la superficie e i materiali. Infine le modifiche apportate ai cancelli esterni (sostituzione di un motore con

caratteristiche diverse da quello preesistente e nuova realizzazione di un tettuccio) rientrano nella detrazione fiscale. Per quanto riguarda l'Iva, essa può essere agevolata al 10% soltanto se i materiali e i beni forniti sono forniti dallo stesso soggetto che esegue i lavori.

RISPOSTA N. 105

Ma il ticket farmaceutico è detraibile?

Gradirei sapere se un ticket farmaceutico per un farmaco è detraibile. La domanda è originata dal fatto che in un Caaf l'hanno detratto e in un'altra invece l'hanno scartato.

LETTERA FIRMATA

Come previsto dall'art. 15 l.c. lett. c) del Tuir per le spese sanitarie relative all'acquisto di medicinali, la detrazione spetta se la spesa è certificata da fattura o da scontrino fiscale in cui devono essere specificati la natura e la quantità dei prodotti acquistati, il codice alfanumerico (identificativo della qualità del farmaco) posto sulla confezione del medicinale e il codice fiscale del destinatario.

RISPOSTA N. 106

Quanto recupero sul fienile ristrutturato

Premetto che la casa in cui abito è composta da tre appartamenti di tre proprietari diversi. In corpo staccato c'è un fabbricato composto dai box al piano terra ed un fienile al primo piano. Il fienile è pertinenziale al mio appartamento e quindi non ha una classificazione catastale autonoma mentre i box hanno ciascuno una propria classificazione catastale autonoma. Io sono proprietario della maggior parte del fabbricato (due box ed il fienile) l'altro proprietario un altro box e l'altro ancora altri due box. Questa fabbricato necessita del rifacimento del tetto. Gli altri due proprietari non sostengono le spese per la loro parte, quindi io sono disposto a fare le domande e sostenere l'intera spesa dei lavori su tutto il fabbricato staccato all'abitazione a mio carico. La domanda è: ho diritto ad avere il recupero del 50% sulle ristrutturazioni solo in percentuale ai millesimi che sono proprietario o sull'intero costo in quanto pago tutto io? Grazie.

LETTERA FIRMATA

Continua a pagina 14

Segue da pagina 13

Dando per assodato che il tetto e il sottostante edificio siano pertinenti all'adiacente immobile abitativo, la detrazione Irpef è applicabile nei limiti della ripartizione della spesa tra i singoli condomini in modo da non superare per ciascun proprietario la propria quota millesimale. Pertanto, anche se lei si accolla per intero le spese di rifacimento del tetto, l'importo detraibile non può superare quello che le spetta in base alla ripartizione millesimale.

Notaio

RISPOSTA N. 107

Iva, le condizioni per il riacquisto della prima casa

Posseggo un appartamento nel comune in cui ho la residenza (prima casa). Per motivi di spazio vorrei comprare un altro appartamento in un comune adiacente; a parte l'Iva stabilita come prima casa, quali sono le condizioni per usufruire del credito d'imposta per il riacquisto di prima casa?

LETTERA FIRMATA

Per aver diritto alle agevolazioni fiscali della prima casa devono concorrere tre condizioni così sintetizzabili: si deve trattare di acquisto di una abitazione nel Comune di residenza o nel Comune ove si intende andare a stabilire la residenza; non possedere già una abitazione nel detto Comune; non possedere già una casa acquistata con le agevolazioni predette. Se taluno, dopo aver ceduto un immobile acquistato con le agevolazioni della prima casa, nell'anno successivo acquista una nuova abitazione sempre con le agevolazioni predette, avrà diritto ad un credito di imposta di importo pari all'imposta corrisposta in occasione del primo acquisto (per intenderci della «prima casa» poi ceduta) e fino a concorrenza dell'imposta dovuta per il secondo acquisto. Quindi il credito sorge se si è acquistata una abitazione con le agevolazioni della prima casa, poi ceduta e si riacquista un'altra abitazione con le agevolazioni della prima casa, entro l'anno

TROVA INCENTIVI**Turismo, fondi alle piccole aziende per alzare la qualità dell'accoglienza**

Nell'ambito delle iniziative legate ad Expo 2015, Regione Lombardia ha pubblicato il bando «Contributi al Credito per Turismo e Accoglienza (Lombardia Concreta)», con cui mette a disposizione 12,4 milioni di euro per sostenere le micro, piccole e medie imprese, che operano nel settore del turismo e che progettano investimenti per il miglioramento della qualità delle strutture ricettive, dei pubblici esercizi e del commercio alimentare al dettaglio.

Il bando agevola i finanziamenti concessi dal sistema bancario, destinando 10 milioni di euro di contributi per abbattere del 3% il tasso di interesse applicato sul finanziamento erogato, e 2,4 milioni di euro ai Confidi per alimentare un fondo plafond a titolo di copertura rischi.

I benefici del bando sono accessibili attraverso una domanda di finanziamento agli

istituti di credito convenzionati e una domanda di contributo in conto interessi per via telematica a Regione Lombardia. Il finanziamento agevolato ha una durata compresa tra i 2 e i 7 anni per un investimento da un minimo di 30mila a un massimo di 300mila euro.

Sono ammesse le opere edili e impiantistiche; le ristrutturazioni di spazi comuni, pertinenti e funzionali all'attività dell'impresa; le attrezzature e gli strumenti tecnologici; gli impianti e le tecnologie per l'installazione di reti wifi; gli interventi per l'efficientamento energetico degli edifici; i mezzi di trasporto a basso impatto emissivo; le attrezzature e gli impianti per la sicurezza dei locali; le spese di progettazione (max 5%). Il bando, pubblicato con decreto 2.185 del 14 marzo 2014, è attivo dal 10 aprile 2014 fino ad esaurimento risorse. ■

Sara Fusini

Consulente in politiche del lavoro



successivo. Il credito potrà essere utilizzato in compensazione con l'imposta di registro dovuta per il secondo acquisto o come credito nella dichiarazione dei redditi successiva.

RISPOSTA N. 108

Se il nonno decide di lasciare due testamenti

Mio nonno, che era molto anziano, vedovo e senza figli, è deceduto il mese scorso. Noi nipoti abbiamo proceduto alla registrazione presso il notaio del suo testamento pubblico, nel quale nominava noi quattro nipoti, eredi universali, in parti uguali. Contemporaneamente, presso un altro notaio, risultava pubblicato un testamento olografo dal quale risultava che il nonno lasciava in eredità alla sua parrocchia non solo una somma ingente

ma anche la casa, destinandola ai poveri. Come ci si deve comportare di fronte a una situazione di questo genere per tutelare il patrimonio del nonno e la nostra quota di eredità?

LETTERA FIRMATA

In presenza di due testamenti, anche se uno pubblico e l'altro olografo, ed entrambi validi (quindi senza vizi formali, né vizi riferibili alla capacità del testatore), si deve in primo luogo stabilire quale dei due sia il più recente, con riferimento alla redazione e non alla pubblicazione. Il testamento posteriore, che non contenga una revoca espressa dei precedenti, annulla e disposizioni che sono con esso incompatibili (articolo 682 C.C.). Nel caso esposto, e qualora il posteriore fosse quello olografo, entrambi dovrebbero trovare esecuzione. Stante i rapporti di parentela indicati, potrebbe, ove ne ricorressero

i presupposti, essere necessario per i nipoti agire per vedere tutelata la quota di legittima eventualmente loro spettante e lesa dalle disposizioni testamentarie del secondo testamento.

RISPOSTA N. 109

La natura dei contratti di convivenza

Ho sentito parlare di contratti di convivenza e mi interessa l'argomento. Questo tipo di contratto che effetti ha nei confronti delle parti e che durata possono avere? Quali documenti devo presentare al notaio per stipulare un contratto di convivenza? L'obiettivo è valutare se e come regolarizzare la convivenza con la mia compagna (siamo entrambi over 60).

LETTERA FIRMATA

Attualmente l'ordinamento non dà una tutela completa a quanti decidano di dar vita ad un vincolo di coppia al di fuori del matrimonio, non essendo consentito formalizzare tale rapporto in altro modo rispetto al matrimonio. Quindi, al di fuori del matrimonio non c'è che una tutela parziale, rimessa ad isolate previsioni normative o alla buona volontà dei giudici. In proposito il notariato, in novembre, con un «Open Day» nazionale, ha illustrato ai cittadini la possibilità di ricorrere ai contratti di convivenza, con cui la coppia definisce le regole della propria convivenza mediante la regolamentazione dell'assetto patrimoniale della stessa, prima che abbia inizio o durante

il suo svolgimento, e per regolamentare le conseguenze patrimoniali della sua cessazione. Stante la natura assolutamente atipica del contratto, è assolutamente necessario rivolgersi ad un notaio di fiducia per analizzare gli elementi contrattuali che permettano di perseguire gli scopi voluti.

Consulenti del lavoro

RISPOSTA N. 110

Il concordato la mobilità e il diritto al Tfr

La mia ex ditta è in concordato preventivo con proseguimento dell'attività da luglio 2012. Io sono stato messo in mobilità dal 24 gennaio 2014. Essendo impiegato, ho diritto a 4 mesi di indennità di preavviso, ma in questi mesi non percepirò nulla (potrò prenderli, quando venderanno i capannoni). Quando verrò (se verrò) liquidato, avrò diritto su questi mesi anche al Tfr? Anche alla maturazione delle ferie? I contributi per la pensione di questo periodo deve versarli la ditta?

LETTERA FIRMATA

L'indennità sostitutiva del preavviso deve essere calcolata sulla base della retribuzione normalmente spettante al lavoratore, ossia la retribuzione in atto al momento in cui le parti dichiarano di voler recedere dal contratto. Per il calcolo dell'indennità devono quindi essere computati tutti i compensi di carattere continuativo (quali

provvisori, premi di produzione, partecipazione agli utili e indennità sostitutive di mensa e alloggio) e ratei delle mensilità aggiuntive. Rimangono sempre esclusi dal calcolo dell'indennità, anche se corrisposti in modo continuativo, i rimborsi spese (quali indennità chilometrica, indennità di trasferta e rimborsi a piè di lista). L'indennità sostitutiva del preavviso è soggetta a contributi previdenziali e assistenziali, a Irpef ed è utile al calcolo del Tfr. Ai fini dell'accrédito al lavoratore dei contributi utili alla pensione, l'indennità sostitutiva del preavviso copre il periodo successivo alla data di risoluzione del rapporto. Per quanto riguarda le ferie invece poiché il presupposto della maturazione è la prestazione lavorativa, in caso di pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso nulla sarà dovuto a tale titolo. Va infine precisato che il regime dell'indennità sostitutiva del preavviso non cambia se l'azienda è in concordato. Eventuali trattamenti differenti da quanto previsto dalla normativa generale in materia possono essere previsti da accordi sottoscritti dal lavoratore.

RISPOSTA N. 111

Licenziamento e diritto all'indennità

Sono un lavoratore del settore metalmeccanico industria e da poco tempo sono stato licenziato per superamento periodo di comparto. Posso usufruire dell'indennità di disoccupazione Aspi?

LETTERA FIRMATA

Nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro conseguente al superamento del periodo di conservazione del posto di lavoro (cosiddetto periodo di comparto) per malattia, infortunio o invalidità, il soggetto licenziato ha diritto all'erogazione dell'indennità di disoccupazione ASpi da parte dell'Inps, dopo che sia stato comprovato il requisito di «residua capacità lavorativa» dall'Istituto, mediante presentazione di certificazione medica contenente le date di inizio e fine della malattia, nonché la data di riacquisto della capacità lavorativa stessa, data da cui decorrerà l'eventuale diritto all'indennità. Rimangono necessari e obbligatori i requisiti ordinari: l'anzianità assicurativa di 2 anni nella vita lavorativa; l'anzianità contributiva, per la quale il lavoratore deve far valere un contributo settimanale contro la disoccupazione involontaria versato prima dei 2 anni precedenti la cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro; il requisito contributivo, per il quale il lavoratore possa far valere almeno 52 settimane (un anno) di contribuzione nel biennio precedente; la dichiarazione di immediata disponibilità (Did) rilasciata al Centro per l'Impiego.

@Trova Risposte

Il tuo quesito

Rubrica (barra la casella corrispondente all'argomento della tua domanda)

 Commercialista Consulente del lavoro Notaio

Dati del lettore

Nome _____

Cognome _____

Indirizzo _____

Città _____

Tel. _____

E-mail _____

Firma _____

 Se desideri mantenere l'anonimato in caso di pubblicazione del tuo quesito barra la casella qui accanto

Informative privacy. Ti informiamo che i dati forniti verranno utilizzati per dare corso alla richiesta del servizio, e verranno trattati con metodo manuale e informatizzato, da incaricati del Titolare. I dati saranno comunicati ai consulenti esterni, che li tratteranno per poter elaborare il parere richiesto. Il conferimento dei dati personali è facoltativo, ma in mancanza non sarà possibile dare corso al servizio. Puoi esercitare i diritti dell'articolo 7 del D. Lgs. 196/2003, scrivendo al Titolare del trattamento L'eco di Bergamo, società editrice S.E.S.A.B. spa - Viale Papa Giovanni XXIII, 118 - 24121 Bergamo. Responsabile del trattamento è il Direttore Responsabile Giorgio Gandola.

I pareri degli esperti hanno lo scopo di fornire informazioni di carattere generale. L'elaborazione dei quesiti, per quanto curata con scrupolosa attenzione, non può comportare responsabilità da parte degli esperti e/o dell'Editore per errori o inesattezze. L'elaborazione dei quesiti non sostituisce la consulenza personale del professionista di fiducia.

L'ECO DI BERGAMO